



Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

3° Settore LLPP Tecnico Manutentivo

3° Settore - Servizio LLPP Tecnico Manutentivo

Inserimento N. 49 del 14/11/2020

Ordinanza n. 35 del 14/11/2020

**OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA
DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19 - SOSPENSIONE MERCATO
CONTADINO**

SINDACO

Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 avente ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale viene prorogato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale fino a tutto il 31/01/2021;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;

Vista l'Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020 che stabilisce il divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D. Lgs 114/98 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

Tenuto conto che a S.Cesario sul Panaro si svolge il mercato contadino per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli nell'area pedonale di Corso Libertà;

Rilevato che:

- come sottolineato anche dal protrarsi dell'emergenza sanitaria a livello globale, l'evolversi della situazione epidemiologica conferma il carattere particolarmente

diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

- l'avvenuta ripresa della mobilità e delle attività commerciali e sociali ha comportato inevitabilmente un aumento dei contatti interpersonali, anche con modalità continuative;

Ritenuto che:

- al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune, contemperando le attività consentite con la necessità di adottare ulteriori misure ritenute efficaci nel contrasto alla diffusione della pandemia, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione;
- la situazione in atto imponga la necessità di adottare misure aggiuntive improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;

Dato atto che non risulta possibile, stante il breve preavviso, organizzare le misure necessarie a garantire il rispetto dell'Ordinanza regionale n. 216 del 12/11/2020 per lo svolgimento del mercato contadino sopra citato;

Rilevato pertanto che sussistono le condizioni contingibili ed urgenti per adottare ordinanza che contenga misure ulteriormente restrittive per contrastare la pandemia tuttora in corso;

Visti:

- l'articolo 50, commi 4 e 54, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, nr. 833;
- l'articolo 3 del Decreto Legge nr. 19/2020, come convertito dalla Legge nr. 35/2020;
- l'articolo 2 del Decreto Legge nr. 33/2020, come convertito dalla Legge nr. 177/2020;
- il Decreto Legge nr. 83/2020;

ORDINA

- 1) La sospensione del mercato contadino per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli nell'area pedonale di Corso Libertà di sabato 14/11/2020.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

DISPONE

- la trasmissione della presente Ordinanza al Signor Prefetto della Provincia di Modena;
- la trasmissione della presente Ordinanza al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e

controllo.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

San Cesario sul Panaro, 14/11/2020

Sindaco
Zuffi Francesco

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.infocamere.it>)